

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

I^a COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno)

GIOVEDÌ 7 MARZO 1968

(120^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

« Norme generali sull'azione amministrativa » (1424) (D'iniziativa del deputato Lucifredi) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio del seguito della discussione):

PRESIDENTE, relatore Pag. 1519, 1520, 1521
BERTINELLI, Ministro della riforma della pubblica Amministrazione 1519, 1520
BISORI 1521
GIANQUINTO 1519, 1520

« Aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia » (1759-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1508, 1509
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno 1508
GIANQUINTO 1508
LEPORE, relatore 1508

« Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, numero 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive disposi-

zioni » (2729) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 1516, 1517
BARTOLOMEI, relatore 1516
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno 1517

« Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonchè del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni » (2837) (D'iniziativa dei deputati Gagliardi ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1510, 1511
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno 1511
LEPORE, relatore 1510

« Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili » (2845) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione):

PRESIDENTE 1514, 1515
BARTOLOMEI, relatore 1514
GASPARI, Sottosegretario di Stato per l'interno 1515

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Bartolomei, Bisori, Bonafini, Chabod, De Luca Luca, De Michele, Fabiani, Gianquinto, Graudo, Lepore, Lessona, Molinari, Palumbo, Pennacchio, Petrone, Preziosi, Schiavone, Sibille e Zampieri.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Caruso, D'Angelosante e Secchia sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Gaiani, Vidali e Maccarone.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari.

P R E Z I O S I, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia » (1759-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L E P O R E, relatore. Signor Presidente, sarò brevissimo perchè già nel 1966, quando questa Commissione discusse il presente disegno di legge, fu fatta una relazione ampia e dettagliata.

Il disegno di legge, che concerne l'aumento del contributo statale in favore della Fondazione del Banco di Napoli per l'assistenza all'infanzia, torna oggi al nostro esame con alcune modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, le quali migliorano e integrano il testo già approvato dal Senato.

Negli articoli 4 e 5, aggiunti dall'altro ramo del Parlamento, si precisa che la Fondazione, a modifica dell'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 542, estende la propria attività assistenziale ai minori di tutta la regione campana, e si stabilisce che nello Statuto della Fondazione sia previsto un Consiglio di amministrazione che abbia una maggioranza composta da rappresentanti dei Consigli comunale e provinciale di Napoli nonchè, a turno, degli altri Consigli provinciali della Regione.

L'articolo 6 modifica l'originale articolo 4 nel senso che precisa le modalità di copertura: cioè, al primo comma, alle parole: « All'onere di lire 105.000.000 derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede con parte dei maggiori proventi di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965... », sono sostituite le altre: « All'onere di lire 105 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1966, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965... » ed è aggiunto il seguente periodo: « All'onere di 70 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi ».

La Commissione finanze e tesoro ha espresso parere favorevole.

Poichè ritengo che non possano esservi obiezioni a quanto già approvammo e poichè — ripeto — le modifiche apportate dalla Camera dei deputati migliorano il testo del disegno di legge, propongo alla Commissione di esprimere voto favorevole.

G I A N Q U I N T O. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge.

G A S P A R I, Sottosegretario di Stato per l'interno. Concordo con quanto ha detto il relatore. Le modifiche sono state apportate di comune accordo da tutte le parti politiche della Commissione interni della

Camera dei deputati per rendere più rappresentativo, funzionale e democratico il Consiglio di amministrazione dell'Ente.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli 1, 2 e 3 non modificati dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato, previsto dall'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 542, a titolo di concorso nelle spese per il mantenimento dei minori ricoverati dalla Fondazione Banco di Napoli per l'assistenza dell'infanzia, è fissato in lire 70.000.000 a decorrere dall'anno finanziario 1966.

Art. 2.

A favore della medesima Fondazione è concesso, altresì, un contributo straordinario di lire 35.000.000.

Art. 3.

I contributi di cui ai precedenti articoli sono iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.

Do ora lettura dell'articolo 4 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

Art. 4.

La Fondazione, a modifica dell'articolo unico del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 542, estende la propria attività assistenziale ai minori di tutta la Regione campana.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 5 nel testo aggiunto della Camera dei deputati:

Art. 5.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Fondazione promuoverà gli atti necessari all'approvazione dello Statuto.

Detto Statuto prevede un Consiglio di amministrazione che abbia una maggioranza composta da rappresentanti dei Consigli comunale e provinciale di Napoli nonchè, a turno, degli altri Consigli provinciali della Regione.

Nella designazione delle predette rappresentanze dovrà essere garantita la partecipazione della minoranza.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

All'onere di lire 105 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge, nell'anno finanziario 1966, si provvede con una aliquota delle maggiori entrate di cui al decreto-legge 14 dicembre 1965, n. 1334, convertito nella legge 9 febbraio 1966, n. 21, concernente l'importazione delle banane fresche.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del secondo comma dell'articolo 6 nel testo aggiunto dalla Camera dei deputati:

All'onere di lire 70 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per ciascuno degli anni finanziari 1967 e 1968, si provvede con riduzione di pari importo degli stanziamenti iscritti al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Mi-

nistero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do lettura del terzo comma dell'articolo 6, non modificato dalla Camera dei deputati:

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta nel testo modificato.

(È approvato).

Metto ai voti, nel suo complesso, il disegno di legge con le modificazioni testè approvate.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi; Belci; Bologna; Girardin e Canestrari; Russo Spena; Vizzini: « Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonchè del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni » (2837) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi; Belci; Bologna; Girardin e Canestrari; Russo Spena; Vizzini: « Norme integrative sullo stato e l'avanzamento del personale dei Corpi di polizia, iscritto nei ruoli separati e limitati, di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, nonchè del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in talune particolari situazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

L E P O R E , *relatore.* Con il presente disegno di legge la Camera dei deputati,

dopo lungo esame, ha unificato i disegni di legge d'iniziativa dei deputati Gagliardi, Belci, Bologna, Girardin e Canestrari, Russo Spena e Vizzini. In altri termini, ha sistemato definitivamente tutte le manchevolezze che abbiamo sempre lamentato, per le quali abbiamo anche lottato, ed ha formulato un testo che è di gradimento sia del Governo che degli stessi interessati.

Per la verità non sono in grado di fare una relazione ampia e dettagliata data la ristrettezza del tempo a disposizione, ma vi assicuro che dagli stessi interessati ho appreso che tutta la materia viene sistemata definitivamente e secondo le loro aspirazioni.

Con l'articolo 1, infatti, gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato iscritti nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento fino al grado di maggiore, per cui si solleva dall'appiattimento il ruolo di questi dipendenti dello Stato.

Con l'articolo 2 si provvede a che i sottufficiali (vice brigadieri, brigadieri e marescialli ordinari o di terza classe) del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possano conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito, e i marescialli capi ed i marescialli di seconda classe possano conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore. Come sapete questa proposta venne fatta anche dalla nostra Commissione ed il senatore Battaglia espresse un voto in tal senso, cui si associarono il senatore Gianquinto ed altri colleghi.

L'articolo 3 stabilisce che le guardie di pubblica sicurezza, quelle di finanza e le guardie forestali dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire la promozione ad appuntato secondo le norme in vigore per l'avanzamento dei militari di truppa dei ruoli normali dei rispettivi Corpi. È stata stabilita una equiparazione tra i vari Corpi per dare a tutti lo stesso trattamento.

L'articolo 4 è così formulato: « Salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente articolo, le promozioni del personale dei ruoli separati e limitati sono conferite ad anzianità, con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni in vigore per lo avanzamento dei pari grado dei ruoli normali dei rispettivi Corpi ». Quindi non si altera niente, ma si ha riguardo solo dell'anzianità. Inoltre: « Per la valutazione degli ufficiali si prescinde dal possesso dei requisiti di comando, di servizio o di attribuzioni specifiche; per l'avanzamento al grado di maggiore non è richiesta la frequenza dei corsi ». Questa norma ha lo scopo di ovviare a quell'appiattimento e a quella stasi in cui si trovavano molti funzionari.

L'articolo 5 prevede che gli ufficiali di cui all'articolo 1 sono valutati per l'avanzamento al compimento dei sette anni di permanenza in ciascun grado. Anche questo articolo è stato oggetto di discussione tra il Ministero e i vari proponenti.

Posso, quindi, concludere che con questo disegno di legge soddisfiamo le istanze più volte presentate dagli interessati. Invito, pertanto, la Commissione ad approvarne il testo così come ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Onorevole Presidente, la relazione ampia e circostanziata del senatore Lepore mi solleva dall'obbligo di parlare del provvedimento. Confermo la disponibilità finanziaria per il provvedimento stesso e aggiungo che in sede di 5^a Commissione, il rappresentante del Governo, onorevole Caron, non si oppone alle modalità di copertura indicate. Quindi il Governo è favorevole e sollecita l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e

del Corpo forestale dello Stato iscritti nei ruoli separati e limitati di cui all'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, possono conseguire nel proprio ruolo l'avanzamento fino al grado di maggiore.

Gli ufficiali di cui al comma precedente che rivestono o conseguono il grado di maggiore possono essere promossi ad anzianità al grado di tenente colonnello subordinatamente alla condizione che abbiano conseguito l'avanzamento a tale grado i maggiori del ruolo ordinario, aventi la medesima anzianità di grado. Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza in detto ruolo di pari grado non idonei all'avanzamento, e per i quali sia stata sospesa la valutazione o la promozione.

(È approvato).

Art. 2.

I vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli ordinari o di terza classe del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, della Guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire l'avanzamento ai due gradi immediatamente superiori a quello rivestito; i marescialli capi ed i marescialli di seconda classe degli anzidetti ruoli possono conseguire l'avanzamento al solo grado immediatamente superiore.

(È approvato).

Art. 3.

Le guardie di pubblica sicurezza, i finanzieri e le guardie forestali dello Stato appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 1 possono conseguire la promozione ad appuntato secondo le norme in vigore per l'avanzamento dei militari di truppa dei ruoli normali dei rispettivi Corpi.

I militari di truppa dei predetti ruoli potranno conseguire la nomina a vicebrigadiere secondo le norme vigenti per l'avanzamento nei ruoli normali.

Il conseguimento della nomina a vicebrigadiere comporta il trasferimento nei ruoli normali dei sottufficiali.

(È approvato).

Art. 4.

Salvo quanto previsto dal secondo comma de' precedente articolo, le promozioni del personale dei ruoli separati e limitati sono conferite ad anzianità, con l'osservanza in quanto applicabili, delle disposizioni in vigore per l'avanzamento dei pari grado dei ruoli normali dei rispettivi Corpi.

Per la valutazione degli ufficiali si prescindere dal possesso dei requisiti di comando, di servizio o di attribuzioni specifiche; per l'avanzamento al grado di maggiore non è richiesta la frequenza dei corsi.

(È approvato).

Art. 5.

Gli ufficiali di cui all'articolo 1 della presente legge sono valutati per l'avanzamento al compimento di sette anni di permanenza in ciascun grado.

(È approvato).

Art. 6.

Le promozioni ai sensi dei precedenti articoli 2 e 3 potranno essere disposte soltanto dopo che abbiano conseguito l'avanzamento i pari grado dei ruoli ordinari dei Corpi di appartenenza in servizio alla data del 5 agosto 1956.

Non costituisce ostacolo alla promozione l'esistenza nel servizio effettivo di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la valutazione o promozione.

La limitazione di cui al primo comma del presente articolo per la prima promozione non si applica al personale che debba cessare dal servizio per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio. Ad esso detta promozione è conferita con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio.

Per le promozioni disposte con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore

della presente legge, gli effetti economici non possono avere decorrenza anteriore alla data predetta.

(È approvato).

Art. 7.

Nella prima applicazione della presente legge, l'ufficiale dichiarato idoneo all'avanzamento è promosso con decorrenza dalla data in cui viene pronunciato il relativo giudizio.

(È approvato).

Art. 8.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699 e 6 luglio 1962, n. 888, sono iscritti nel ruolo separato e limitato degli ufficiali del Corpo predetto, istituito ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600.

Nel ruolo anzidetto possono essere, altresì, iscritti, a domanda, con esclusione degli ufficiali dichiarati non idonei all'avanzamento:

i capitani provenienti dal servizio temporaneo inquadrati nel ruolo ordinario mediante i normali concorsi di reclutamento e quelli speciali espletati ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888;

i capitani del ruolo ordinario che saranno colpiti dal limite di età nel grado entro il 31 dicembre 1973.

Le domande per la iscrizione nel ruolo separato e limitato debbono essere presentate entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

In corrispondenza del numero degli ufficiali che saranno iscritti nel ruolo separato e limitato ai sensi dei precedenti commi verranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di sottotenente del ruolo ordinario.

Agli ufficiali di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 1, 4, 5 e 7 della presente legge.

(È approvato).

Art. 9.

Ai fini della iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8, ai capitani del ruolo ordinario che abbiano prestato servizio temporaneo di polizia viene ricostruita la carriera fino a tale grado, considerando conferito il grado di tenente al compimento di cinque anni dalla nomina a sottotenente nell'Arma di provenienza e quello di capitano al compimento di sette anni dalla precedente promozione.

Gli effetti economici conseguenti all'applicazione del precedente comma hanno decorrenza a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 10.

L'iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8 viene effettuata, per ciascun grado, sulla base dell'anzianità di grado posseduta, determinata dalla data di promozione.

In caso di pari anzianità assoluta, l'ordine di precedenza è determinato dall'età.

A parità di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità.

Qualora si riscontri parità anche nell'anzianità assoluta di nomina ad ufficiale è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio nel Corpo, comunque prestato.

(È approvato).

Art. 11.

Agli effetti della iscrizione nel ruolo di cui all'articolo 8, agli ufficiali mantenuti in servizio temporaneo di polizia saranno riconosciuti soltanto i gradi conseguiti nelle Forze armate di provenienza prima della data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 12.

Nei ruoli dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica

sicurezza istituiti ai sensi dell'articolo 17 della legge 22 dicembre 1960, n. 1600, sono iscritti:

a) i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza mantenuti in servizio ai sensi delle leggi 11 luglio 1956, n. 699, e 6 luglio 1962, n. 888;

b) i sottufficiali ed i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza richiamati e trattenuti in servizio temporaneo di polizia ai sensi della legge 1° settembre 1940, n. 1373, ovvero provenienti, nelle medesime posizioni, dal soppresso Corpo della polizia per l'Africa italiana, in applicazione del decreto legislativo luogotenenziale 15 febbraio 1945, n. 43.

La iscrizione nei ruoli anzidetti viene effettuata, per ciascun grado, secondo i criteri fissati dal precedente articolo 10.

Al personale di cui al primo comma, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4 e 6 della presente legge. Per il personale di cui al primo comma, lettera a), nel numero delle promozioni previste dal precedente articolo 6 sono computate quelle eventualmente già conseguite ai sensi dell'articolo 6 della legge 6 luglio 1962, n. 888, restando salve, se più favorevoli, le disposizioni di quest'ultimo articolo.

In corrispondenza del numero dei sottufficiali e militari di truppa che saranno iscritti nei ruoli separati e limitati ai sensi del primo comma del presente articolo saranno lasciati scoperti altrettanti posti nel grado di guardia del ruolo ordinario.

Il personale di cui al primo comma, lettera b), è iscritto all'opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato gestita dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali alle stesse condizioni e con la medesima decorrenza prevista per il personale di cui alla lettera a).

(È approvato).

Art. 13.

Il limite di età per la cessazione dal servizio dei maggiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è fissato in anni 57.

(È approvato).

Art. 14.

Agli ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza, attualmente in servizio, assunti come ausiliari anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106, ed in possesso dei requisiti previsti dal decreto stesso, i quali conseguirono l'inquadramento nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 26 novembre 1947, n. 1510, articolo 5, lettera a), ed articolo 6, lettera a), è riconosciuta l'anzianità stabilita dall'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 106.

(È approvato).

Art. 15.

Alle tabelle n. 1 e n. 2, annesse alla legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono apportate le seguenti modifiche:

tabella n. 1 — alla colonna n. 3 del quadro I — ruolo ordinario — in corrispondenza al grado di tenente colonnello, sono soppresse le parole « superare il corso valutativo »;

tabella n. 2 — alla colonna n. 1 — ruolo ordinario — sono soppresse le parole « corso valutativo. Essere compreso nel primo sesto della graduatoria finale ed aver riportato un punto di classificazione finale non inferiore a 16/20 »;

tabella n. 2 — alla colonna n. 5 — ruolo ordinario — sono soppresse le parole « 1/9 dell'organico del grado ».

All'articolo 70 della legge 13 dicembre 1965, n. 1366, sono aggiunti i seguenti commi:

« La disposizione di cui al primo comma continuerà ad avere applicazione nei confronti dei tenenti colonnelli e dei capitani che, giudicati idonei all'avanzamento, non conseguono la promozione entro l'anno 1968.

Gli ufficiali che, nella prima applicazione de'la presente legge siano destinati a frequentare i corsi previsti ai fini dell'avanzamento, qualora acquisiscano titolo a van-

taggio di carriera, ai sensi dell'articolo 54, potranno fruire del vantaggio stesso limitatamente al ruolo del proprio grado e non potranno, comunque, oltrepassare i pari grado più anziani non destinati a frequentare i corsi ».

(È approvato).

Art. 16.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 54.000.000, per l'anno finanziario 1968, si provvede con una corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili » (2845) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la concessione di una indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti assistiti dall'Opera nazionale ciechi civili », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

B A R T O L O M E I , *relatore* Signor Presidente, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge detta norme per la concessione di una indennità di accompagnamento per i ciechi assoluti che siano assistiti dall'Opera nazionale per i ciechi civili. Si tratta di una indennità a titolo di integrazione della pensione non reversibile ai sensi

della legge 10 febbraio 1962, n. 66 e che viene corrisposta dall'Opera nazionale stessa.

Il disegno di legge è composto di quattro articoli. Il primo fissa l'istituzione dell'indennità, l'Ente erogante e la misura dell'indennità stessa che è fissata in 10.000 lire mensili. Il secondo comma dell'articolo 1 prevede che questa indennità sia ridotta del 50 per cento per coloro che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale.

L'articolo 2 regola le decorrenze; per i ciechi assoluti titolari di pensione non reversibile alla data del 1° gennaio 1968, la decorrenza è da tale data; pari decorrenza è fissata per coloro che la pensione non reversibile ottengono dopo il 1° gennaio 1968 e, infine, al terzo comma, si stabilisce che in tutti gli altri casi l'indennità di accompagnamento è concessa con la stessa decorrenza della pensione non reversibile.

L'articolo 3 fissa le modalità di concessione. Le pratiche sono abbastanza semplici, perchè tutto si riduce a una dichiarazione dell'interessato resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, nella quale si attesta la esistenza dei requisiti richiesti dall'articolo del presente disegno di legge. Naturalmente l'Opera si riserva — articolo 3, terzo comma — di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennità.

L'articolo 4 riguarda la copertura dell'onere di due miliardi e mezzo, cui si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Ritengo che le finalità del presente disegno di legge siano più che degne di essere considerate favorevolmente dalla Commissione, per cui mi onoro di chiedere l'approvazione del presente provvedimento che la Camera dei deputati ha approvato all'unanimità.

G A S P A R I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si associa alle con-

clusioni del relatore e chiede l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Ai ciechi assoluti che hanno titolo alla pensione non reversibile ai sensi della legge 10 febbraio 1962, n. 66, è corrisposta dalla Opera nazionale per i ciechi civili, ad integrazione della pensione stessa, un'indennità di accompagnamento nella misura di lire 10.000 mensili.

L'indennità di cui al comma precedente è ridotta del 50 per cento per i ciechi assoluti che fruiscono di trattamento pensionistico, rendita o assegno continuativo a carico dello Stato o degli enti pubblici in misura pari o superiore all'ammontare della pensione a carico del fondo sociale.

(È approvato).

Art. 2.

Nei confronti dei ciechi assoluti che alla data del 1° gennaio 1968 sono titolari della pensione non reversibile, l'indennità di accompagnamento decorre da tale data.

La stessa decorrenza è stabilita per i ciechi assoluti che ottengono la pensione non reversibile dopo il 1° gennaio 1968 con effetto da data anteriore.

In tutti gli altri casi, l'indennità di accompagnamento è concessa con la stessa decorrenza della pensione non reversibile, a norma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 11 agosto 1963, n. 1329.

(È approvato).

Art. 3.

L'indennità di accompagnamento è concessa con provvedimento del presidente dell'Opera nazionale per i ciechi civili.

A tali fini, l'interessato deve produrre all'Opera una dichiarazione resa dinanzi al segretario comunale del comune di residenza, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti se fruisca o meno dei trattamenti previsti dal secondo comma dell'articolo 1 della presente legge ed il relativo importo.

Per le concessioni disposte, l'Opera ha facoltà di effettuare in ogni tempo accertamenti sulla sussistenza delle condizioni per il godimento dell'indennità.

(È approvato)

Art. 4.

All'onere di lire 2.500.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1968.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, e successive disposizioni » (2729) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, per la disciplina delle assegnazioni degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati ai sensi della legge 25 ottobre

1960, n. 1306, e successive disposizioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

BARTOLOMEI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, come loro sanno il decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, disciplina l'assegnazione degli alloggi costruiti o riservati per l'edilizia popolare in genere, con riferimento anche agli alloggi costruiti o riservati per i profughi e i connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ai sensi della legge 25 ottobre 1960, n. 1306 e successive modificazioni. Il citato decreto, in linea di massima, ha risolto i fini di riorganizzazione della materia per i quali era stato creato. Senonché nella sua applicazione pratica sono sorti alcuni inconvenienti e incongruenze. Le principali difficoltà consistono in una contraddittorietà tra le norme e i fini cui le norme stesse mirano. Per esempio, mentre da una parte si tende a ricostituire in patria il nucleo familiare diviso per cause esistenti nelle zone di origine, dall'altra si prevede che l'assistenza duri finché quel nucleo non abbia trovato adeguata sistemazione lavorativa. Ora, nell'assegnazione degli alloggi è richiesta la residenza nella località dove l'alloggio è costruito il che rappresenta, ovviamente, una remora a trovare lavoro. Conseguentemente è stato predisposto il disegno di legge al nostro esame che è composto di quattro articoli.

L'articolo 1 attribuisce alle Prefetture, che sono gli organi collegati ai profughi, il compito non solo di dare la massima pubblicità al bando di concorso, ma anche di predisporre l'assegnazione tenendo conto di queste particolari esigenze.

L'articolo 2 si riferisce, invece, alla percentuale del 15 per cento a titolo di riserva in favore delle categorie dei profughi e rimpatriati.

L'articolo 3 contiene norme intese a modificare la composizione della Commissione provinciale e regionale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, e all'articolo 19 del medesimo decreto in relazione all'opportu-

nità che in detti collegi siano rappresentate le categorie di cui sopra.

L'articolo 4, infine, stabilisce i criteri di valutazione e i punteggi per la formazione delle graduatorie relative all'assegnazione degli alloggi. Con ciò da un lato si disciplina una materia che, per i profughi, non è stata finora oggetto di specifiche disposizioni e, dall'altro, si conferisce una opportuna uniformità alla disciplina medesima ed alla sua concreta applicazione.

Anche questo provvedimento mi pare che non solo sveltisca alcune procedure, ma mi pare anche che le renda più vicine alle concrete esigenze di una categoria particolarmente degna dell'attenzione dello Stato.

Per questi motivi il relatore sollecita la approvazione del provvedimento.

G A S P A R I, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole e sollecita, a sua volta, l'approvazione del disegno di legge.

P R E S I D E N T E Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

I concorsi per l'assegnazione degli alloggi costruiti a totale carico dello Stato o con il suo concorso o contributo e destinati ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno, sono banditi dalla prefettura nella cui circoscrizione territoriale gli alloggi sono costruiti.

Al fini del bando di concorso gli Enti costruttori, sei mesi prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione, comunicano alla prefettura, dandone notizia al Ministero dell'interno e al Ministero dei lavori pubblici, la località, il numero, il tipo e le caratteristiche degli alloggi da mettere a concorso, la misura del prezzo di riscatto o del canone di locazione ed ogni altro utile elemento.

Il bando è pubblicato, per almeno sessanta giorni prima della scadenza, presso tutti i centri di raccolta dei profughi e presso le prefetture nella cui circoscrizione sono ubicati i centri stessi; esso è comunicato, altresì, al Ministero dell'interno, all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati ed ai rimpatriati, alle Associazioni di categoria e alla segreteria della commissione provinciale di cui al successivo articolo 3.

Le domande, corredate dai documenti determinati nel bando in relazione alle particolari condizioni delle categorie destinatarie ed istruite dalla prefettura che ha bandito il concorso, sono sottoposte alla predetta commissione.

Per la partecipazione ai concorsi previsti nel presente articolo si prescinde dal requisito della residenza degli aspiranti nel Comune dove sorgono le costruzioni.

(È approvato).

Art. 2.

I concorsi per l'assegnazione dell'aliquota, riservata ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati, ai sensi dell'articolo 4 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, degli alloggi costruiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, dall'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale e dall'Istituto per le case per gli impiegati dello Stato, sono indetti dalla prefettura della provincia in cui gli alloggi sono costruiti.

Ai fini del bando di concorso gli Enti costruttori, sei mesi prima dell'ultimazione dei lavori di costruzione, comunicano alla prefettura, dandone notizia al Ministero dell'interno ed al Ministero dei lavori pubblici, la località, il numero, il tipo e le caratteristiche degli alloggi, compresi nell'aliquota riservata, da mettere a concorso, nonchè la misura del prezzo di riscatto o del canone di locazione ed ogni altro utile elemento.

Il bando è pubblicato, per almeno sessanta giorni prima della scadenza, presso tutte le prefetture, tutti i centri di raccolta e tutti i Comuni capoluoghi di provincia; esso è comunicato altresì, agli organi ed

enti indicati nel terzo comma dell'articolo precedente.

Le domande, corredate dai documenti determinati nel bando in relazione alle particolari condizioni delle categorie destinatarie ed istruite dalla prefettura che ha indetto il concorso, sono sottoposte alla commissione provinciale di cui al successivo articolo 3.

Per la partecipazione ai concorsi disciplinati nel presente articolo si prescinde dal requisito della residenza degli aspiranti nel Comune dove sorgono le costruzioni.

Nella formazione della graduatoria per la assegnazione di tali alloggi è data precedenza assoluta ai profughi ed ai connazionali rimpatriati ad essi assimilati ricoverati nei centri di raccolta gestiti dal Ministero dell'interno.

Gli alloggi che dovessero risultare non assegnati dopo l'espletamento dei concorsi cessano di far parte dell'aliquota riservata di cui all'articolo 4 della legge 10 novembre 1964, n. 1225, e sono restituiti alla disponibilità degli Enti costruttori per l'assegnazione in conformità alle disposizioni che ne disciplinano le rispettive attività.

(È approvato).

Art. 3.

Ai fini dell'assegnazione degli alloggi costruiti o riservati per i profughi e per i connazionali rimpatriati ad essi assimilati fanno parte della commissione provinciale istituita con l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655, in luogo dei componenti indicati alle lettere g) ed h) dell'articolo medesimo, tre rappresentanti effettivi e tre supplenti delle categorie dei profughi e rimpatriati, designati dal prefetto della provincia, sentite le associazioni di categoria giuridicamente riconosciute.

I componenti supplenti partecipano alle adunanze in caso di assenza o impedimento degli effettivi.

Nelle province in cui gli alloggi vengono costruiti ed in cui esiste un centro di rac-

colta dei profughi, uno dei suddetti componenti effettivi è il direttore del centro.

Per le attività inerenti alla sistemazione alloggiativa dei suddetti profughi e rimpatriati fanno parte della commissione regionale istituita con l'articolo 19 del citato decreto, in luogo dei componenti indicati al numero 6 dell'articolo 20 del medesimo, tre rappresentanti delle categorie interessate designati dal prefetto della provincia del capoluogo di Regione.

(È approvato).

Art. 4.

Fermo il criterio di precedenza assoluta di cui all'articolo 2, penultimo comma, la commissione provinciale provvede alla formazione delle graduatorie mediante l'attribuzione dei punteggi sottoindicati:

1) per i profughi e connazionali rimpatriati ricoverati nei centri di raccolta:

a) con riferimento alla composizione del nucleo familiare: fino a tre unità, punti 1; da quattro a cinque unità, punti 2; da sei a sette unità, punti 3; da otto unità ed oltre, punti 4;

b) con riferimento al periodo di permanenza nei centri di raccolta: fino ad un anno, punti 1; da uno a tre anni, punti 2; da tre a cinque anni, punti 3; da cinque anni in poi, punti 4;

c) con riferimento al tipo dell'assistenza goduta: solo alloggio, punti 1; sussidio o vitto confezionato ed alloggio, punti 5;

2) per i profughi ed i rimpatriati non ricoverati nei centri di raccolta vale il punteggio stabilito dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Rinvio del seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi: « Norme generali sull'azione amministrativa » (1424) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Lucifredi: « Norme generali sull'azione amministrativa », già approvato dalla Camera dei deputati.

Ricordo alla Commissione la straordinaria urgenza di questo disegno di legge; le posizioni sino a questo momento manifestatesi sembrerebbero inconciliabili, ma io comunque spero che possano essere superati certi scogli, al fine di arrivare a sistemare una materia così delicata.

GIANQUINTO. Il Governo mantiene i suoi emendamenti? Il Governo ha presentato molti emendamenti al testo pervenutoci dalla Camera, emendamenti che, a nostro giudizio, peggiorano notevolmente il provvedimento già da noi ritenuto insufficiente: il ministro Bertinelli è sempre intenzionato a volere quelle modificazioni?

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Indipendentemente dalla valutazione sul miglioramento o peggioramento che importa un giudizio di merito alquanto opinabile, debbo dichiarare che gli emendamenti definiti « del Governo », non sono, in effetti, opera sua. Il Governo ha dichiarato, a suo tempo, di non poter accettare la sostanza del testo proposto dall'onorevole Lucifredi, vale a dire quello approvato dalla Camera dei deputati; tuttavia, avendo ferma intenzione di varare questo provvedimento sull'azione amministrativa che gira per le aule del Parlamento da alcune legislature, si è preoccupato di trovare un punto di incontro. Il Presidente della Commissione mi darà atto che abbiamo tenuto una riunione ufficiosa alla quale hanno partecipato il proponente, onorevole Lucifredi, il Presi-

dente della I Commissione della Camera dei deputati, il Presidente Schiavone, il Ministro che vi parla ed alcuni professori universitari consulenti del Presidente del Consiglio e del Ministro per la riforma.

GIANQUINTO. Perchè non avete chiamato anche altri consulenti?

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Perchè si trattava soltanto di un tentativo per trovare una via di intesa.

In questa riunione, che si è protratta per più di una seduta sono stati esaminati attentamente gli emendamenti che il Governo intendeva proporre. Alcuni di questi emendamenti sono stati accettati dal proponente Lucifredi e dal Presidente della I Commissione della Camera dei deputati, il quale si è assunto, in un certo senso, la difesa del testo approvato dalla Camera; altri, invece, sono stati nettamente respinti. Infine, valutati i pro e i contro, siamo arrivati alla stesura di quegli emendamenti di cui si parla come emendamenti del Governo.

GIANQUINTO. . . . che sono peggiorativi!

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Questi emendamenti che lei considera peggiorativi e che io, forse con arbitraria valutazione, considero nettamente migliorativi, il Governo dichiara che rappresentano il minimo assoluto a cui non può rinunciare: al di sotto di questi non può andare.

Ora, il senatore Gianquinto ha presentato numerosi emendamenti che sono intenzionalmente diretti in direzione assolutamente opposta a quelli governativi. Per lealtà debbo dichiarare che il Governo respinge quasi tutti gli emendamenti proposti dal senatore Gianquinto.

GIANQUINTO. Ringrazio il Ministro per le dichiarazioni leali e franche che ha reso alla Commissione, anche se devo esprimere le mie riserve sulla ortodossia della procedura di cui egli ci ha informato.

Gli emendamenti presentati dal Gruppo comunista in realtà costituiscono un controprogetto al disegno di legge approvato dal Governo. Poichè il Governo mantiene i suoi emendamenti e si oppone a quelli presentati dal Gruppo comunista, è chiaro che l'unica soluzione è quella di discutere a fondo il disegno di legge approvato dalla Camera, gli emendamenti presentati dal Governo e il controprogetto del Gruppo comunista espresso negli emendamenti presentati.

Noi siamo a disposizione per discutere tutto, da principio; credo, però, che non sia il caso di iniziare in questo momento e cioè a cinque minuti dall'inizio della seduta in Assemblea. È chiaro, onorevole Presidente, che c'è un irrigidimento da parte del Governo il quale respinge in blocco i nostri emendamenti, che noi, peraltro, manteniamo; quindi resta in piedi la soluzione già da noi prospettata: seguiamo nell'esame in seno alla Commissione del provvedimento e votiamo sulle singole proposte di modificazione. Questo, ripeto, è il nostro parere.

BERTINELLI, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Non voglio aprire una polemica col senatore Gianquinto, ma desidero smentire una sua affermazione. Non c'è stato un irrigidimento del Governo a seguito degli emendamenti presentati dal Gruppo comunista. L'accusa che il Governo muove al testo approvato dalla Camera dei deputati è che esso pone la pubblica Amministrazione in perenne stato di accusa e dà troppo spazio, uno spazio addirittura eversivo, al cittadino reclamante. Conseguentemente il Governo intende ristabilire in questa sede almeno in parte l'autorità e la dignità del giudice amministrativo; e in questa direzione sono volti gli emendamenti governativi. Gli emendamenti da lei presentati, senatore Gianquinto, sono invece tutti abilmente diretti in posizione diversa, cioè aggravano quelli che noi, forse arbitrariamente, consideriamo difetti non solo del testo approvato dalla Camera, ma addirittura, in certi casi, del testo proposto dall'onorevole Lucifredi. Quindi non c'è stato un irrigidimento successivo, semmai un approfondimento di opinioni sempre manife-

state non successivo agli emendamenti presentati dal senatore Gianquinto.

GIANQUINTO. Il problema è ormai chiaramente di natura politica, il Ministro non lo nasconde; ma sotto il particolare aspetto dell'azione amministrativa, il rapporto tra cittadino e Stato è problema di enorme interesse che può essere paragonato soltanto a quello affrontato nella legge di pubblica sicurezza; la sede più opportuna di discussione del disegno di legge sarebbe dunque quella dell'Assemblea, perchè la pubblica opinione deve essere interessata a problemi di fondo come questo.

Noi non solleviamo nessuna eccezione a che si continui l'esame del disegno di legge in Commissione, salvo chiedere la rimesmissione in Aula al momento opportuno. Comunque, sarebbe opportuno che lei, onorevole Presidente, rinviasse il dibattito alla prossima settimana.

PRESIDENTE *relatore*. Il Presidente non trova davvero motivo di rallegrarsi per la posizione di intransigenza assunta dalle parti in contrasto. Non posso accettare la proposta del senatore Gianquinto di rinviare la discussione alla prossima settimana, per ovvie ragioni; pertanto la discussione continuerà domani: il disegno di legge, per il quale ho lavorato con fede e piena coscienza e di cui ho tanto a cuore l'approvazione, avrà la sorte che deve avere: cadrà o sarà accolto. Ma bisogna che il popolo italiano sappia quello che qui sta avvenendo, bisogna che il popolo italiano sappia che il nuovo codice amministrativo di cui si sente profondamente la necessità, soddisfa esigenze profonde e sentite.

Ora, chi dovrebbe sostenere il cittadino è il vostro relatore, ma temo che la sua sia una voce troppo debole. Rimandiamo, pertanto, alla seduta di domani il seguito della discussione: ognuno prenderà le sue posizioni. Si deve andare in Aula? Ebbene, si sarà travolti, ma che questa situazione sia messa in chiaro! Nell'interesse del popolo italiano debbo rinviare il seguito della discussione alla seduta di domani.

1^a COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)120^a SEDUTA (7 marzo 1968)

B I S O R I . Come vecchio cultore del diritto amministrativo sono rimasto toccato dal suo appello, signor Presidente. Vorrei pregare i senatori Gianquinto e Fabiani di indursi ad un ripensamento. Cerchiamo, nella seduta di domani, di dare al nostro Presidente la consolazione di chiudere positivamente i lavori della Commissione nella presente legislatura portando all'approvazione questo disegno di legge.

P R E S I D E N T E , *relatore*. Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 11,20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari